

Quanto ai procedimenti pendenti è stato osservato⁸⁶ che problematiche particolari non si pongono allorché la legge preveda un meccanismo di silenzio significativo alla scadenza del termine di conclusione del procedimento, come avviene per l'accesso documentale per il quale l'articolo 25 della 241 stabilisce che decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso senza che ad essa si sia data risposta, la stessa si intende respinta.

Più complesso invece il caso dell'accesso civico, istituito per il quale non è previsto il silenzio significativo: in tal caso, osserva l'autore citato, se il termine di conclusione del procedimento sia scaduto prima del 23 febbraio 2020 senza che la pubblica amministrazione abbia provveduto, non si verifica alcun effetto sospensivo del procedimento ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 18/2020 e la pubblica amministrazione mantiene l'obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso anche nel periodo emergenziale, pena l'aggravarsi del suo inadempimento.

Conclusivamente: la norma introdotta con il decreto legge è una sorta di sanatoria procedimentale che ha rimesso in termini le pubbliche amministrazioni che non hanno rispettato, nel periodo 23 febbraio/15 maggio i termini di conclusione del procedimento.

Va da ultimo riferito che nei casi trattati da questo Ufficio, in cui le Amministrazioni avevano provveduto a comunicare al richiedente l'accesso la declaratoria di sospensione dei termini del procedimento di accesso, si è conseguentemente sospeso il termine relativo alla decisione del riesame richiesto, in attesa del dispiegarsi della volontà (espressa o tacita) dell'Amministrazione interpellata.

⁸⁶ Ivi

- **Un campione delle decisioni di maggior interesse assunte dall'Ufficio del Difensore civico nel 2020**

I. Riesame di determinazione di diniego di accesso documentale opposto da Agenzia regionale a tutela della riservatezza di terzi. Parere di illegittimità del diniego del Difensore Civico e successiva ostensione della documentazione da parte dell'ente.

In data 22.09.2020 perveniva all'Ufficio un ricorso per riesame da parte della Sig.ra (omissis), relativo a documentazione richiesta ad Agenzia regionale, concernente l'Azienda agricola di soggetto privato.

Preliminarmente si evidenziava che il riesame richiesto dalla Sig.ra (omissis), erroneamente presentato quale richiesta di riesame di diniego ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato), doveva essere configurato quale riesame di diniego ai sensi della Legge 241/1990, analogamente alla richiesta originaria di accesso presentata all'Agenzia, ai sensi della normativa sull'accesso documentale.

Nel merito si osservava che l'Agenzia regionale aveva opposto diniego al rilascio della documentazione richiesta, ovvero *"utilizzo del terreno e varietà di riso dichiarata nel fascicolo aziendale su due specifiche particelle catastali"*, concernenti l'Azienda agricola di (omissis).

Tale richiesta di accesso veniva motivata dalla richiedente con la circostanza di essere detentore di varietà di riso denominata (omissis), nonché, dall'anno 2018, titolare di autorizzazione alla produzione e commercio di vegetali e relativa licenza per stipulare contratti di moltiplicazione delle sementi. Nella campagna agricola 2017-2018 avveniva infatti la cessione di materiale sperimentale alla citata Azienda agricola per moltiplicazione del suddetto materiale. Tale cessione avveniva contrattualmente solo per l'annata indicata e non per le successive, impegno questo che, a stare all'ipotesi formulata dalla richiedente l'accesso, sarebbe stato violato dal suddetto Sig. (omissis) nell'annata 2018-2019.

Il diniego opposto dall'Agenzia regionale alla richiedente con nota del 27 agosto 2020, successivamente ribadita con comunicazione al Difensore civico del 9 ottobre u.s., era stato motivato dall'esigenza di tutelare la riservatezza dell'Azienda agricola controinteressata. A tal fine l'Agenzia rendeva noto che *"qualora questa Amministrazione avesse fornito all'istante i dati richiesti avrebbe violato il diritto alla riservatezza del Sig. (omissis), non essendo l'istante proprietaria dei terreni di cui trattasi e, quindi, non legittimata ad acquisire dati di terzi, non potendo, pertanto, la scrivente Amministrazione rilasciare unilateralmente informazioni alla Sig.ra (omissis) in merito alla conduzione dei terreni e all'utilizzo del suolo coltivato da parte del Sig. (omissis), a fronte oltretutto della motivata opposizione presentata da quest'ultimo"*.

Il Difensore civico, nel motivare la decisione con cui dichiarava l'illegittimità del diniego, osservava che *"... ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, 'sono interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso'. Il comma 2 del citato art. 22 stabilisce che 'L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza'. Aggiunge il comma 3 che 'tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6'. Il citato comma 6 dell'art. 24 prevede a tal riguardo che l'accesso può essere negato quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.*

Tuttavia prosegue il comma 7 stabilendo che 'Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di

documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'.

La Giurisprudenza si è espressa soventemente sulla questione del contemperamento fra il diritto di accesso, strumento in primo luogo di trasparenza e l'opposto diritto di riservatezza dei terzi interessati. In particolare va evidenziata la sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, (A.P., sentenza 4 febbraio 1997, n. 5) la quale ha stabilito che, in base alla lettera dell'art. 24 comma II della L. n. 241/1990, 'non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici'. E' stato quindi affermato (e tale orientamento dell'adunanza plenaria non è stato a tutt'oggi modificato) che l'interesse alla riservatezza è sempre da considerarsi recessivo di fronte al diritto di accesso quando questo sia esercitato per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Questa impostazione ha trovato immediato seguito, e in una coeva pronuncia si è sostenuto che 'il bilanciamento tra il diritto di accesso agli atti e il diritto alla riservatezza non è stato rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge', la quale, 'nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici' (Con. di Stato, sez. IV, sen. 4 febbraio 1997 n. 82)."

Con questa motivazione veniva dunque dichiarato illegittimo il diniego all'accesso opposto all'istanza presentata dalla Sig.ra V.M. in data 31.07.2020, poiché in contrasto con il dettato del comma 7 dell'articolo 24 della Legge 241/90.

Successivamente, in data 5.11.2020, prendendo atto del parere espresso dal Difensore Civico ed adeguandosi allo stesso, l'Agenzia regionale ha riscontrato positivamente la richiesta di accesso agli atti in oggetto.

II. Richiesta di riesame di asserito diniego di accesso documentale opposto da Amministrazione comunale, concernente pratiche edilizie. Parere di non illegittimità del diniego a fronte di disponibilità all'accesso manifestata dall'Amministrazione.

In data 8.08.2020, perveniva all'Ufficio un ricorso per riesame di asserito diniego di accesso, opposto da Amministrazione Comunale a istanza del Sig. (omissis), presentata in data 3.07.2020 e concernente *"atti riguardanti le pratiche edilizie inerenti al fabbricato distinto al Catasto, al Foglio (omissis) mappale (omissis) 144, di proprietà della Sig.ra (omissis)"*.

In data 27.07.2020 l'Amministrazione Comunale comunicava al richiedente che essendo *"la domanda avanzata generica non è possibile identificare il documento di Suo interesse e l'identificazione richiederebbe una azione di elaborazione di dati che, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, questa Amministrazione non è tenuta a svolgere"*.

* * *

Quest'Ufficio provvedeva, preliminarmente, a richiedere al Comune le necessarie informazioni sui motivi del mancato rilascio di parte della documentazione richiesta, al fine di poter esprimere il previsto parere sul diniego suddetto.

Con nota del 19.08.2020 il Comune forniva riscontro, rendendo noto che la richiesta presentata in data 3.07.2020 dal Sig. (omissis) non era stata negata, ma era stato richiesto di identificare l'atto o la pratica edilizia, motivandone la richiesta.

Con successivo provvedimento questo Ufficio respingeva la richiesta di riesame, osservando che: *"la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha introdotto*

una tipologia di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo sull'operato dell'Amministrazione, tant'è che ha ricollegato siffatto interesse alla esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Resta fermo, pertanto, il principio che l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa (Cons. Stato Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2820).

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 184/2006 (regolamento di attuazione della L. 241/1990) la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

* * *

Conclusivamente, questo Ufficio comunicava di non ritenere illegittimo il diniego di accesso (così come configurato dal ricorrente) opposto dal Comune all'istanza presentata in data 3.07.2020 dal Sig. (omissis), anche alla luce della circostanza che il Comune aveva reso noto al ricorrente le ragioni del mancato accoglimento della richiesta, chiedendo contestualmente l'integrazione della stessa e inviando, ai fini della compilazione, un modulo già predisposto.

**III. Richiesta di riesame di diniego tacito di accesso documentale
opposto da Agenzia Regionale a candidato, concernente prova
concorsuale. Autonomia del diritto di accesso rispetto ad
eventuale tutela giurisdizionale degli interessi del ricorrente.
Parere di illegittimità del diniego.**

Il riesame di diniego tacito di accesso in questione, inviato dal Sig. (omissis), concerneva documentazione amministrativa richiesta ad un Agenzia regionale in data 29.02.2020, e precisamente in particolare il verbale della commissione riguardante la prova orale effettuata dal candidato in data (omissis), ivi compresa la valutazione delle singole aree oggetto di esame.

Alla suddetta istanza non risultava essere stato fornito riscontro nel termine di 30 giorni, (anche calcolando il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi previsti dai decreti governativi), formandosi pertanto un diniego tacito di accesso alla richiesta del ricorrente.

Nella decisione del Difensore Civico, di accoglimento del ricorso, si è evidenziato che " . . . l'articolo 22 della L. 41/1990 stabilisce che 'L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. . . '

D'altro canto è giurisprudenza del tutto pacifica quella secondo cui il concorrente escluso da un concorso, o non vincitore, ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, e ciò indipendentemente dal carattere strumentale di tale conoscenza rispetto alla proposizione di un'azione giudiziale.

Fermo quanto sopra sussiste il diritto di un candidato, che ha partecipato ad una procedura concorsuale e che è stato dalla stessa escluso, di accedere agli atti attinenti alla situazione giuridicamente rilevante relativa alla sua posizione di concorrente (cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, 12 agosto 2009 n. 8176).

Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve quindi ritenersi consentito anche se l'interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l'autonomia della domanda di accesso

comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda di accesso deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio.”

IV. Richiesta di riesame di diniego di accesso civico generalizzato, opposto da Amministrazione comunale, concernente il numero di contatori elettrici attivi in un Comune, ai fini dell’assoggettamento a tassa rifiuti. Insussistenza dell’obbligo di formare nuovi documenti e conseguente parere di ritenuta non illegittimità del diniego.

Nel ricorso pervenuto a questo Ufficio in data 3 aprile 2020, da parte del Sig. (omissis) si richiedeva, in conformità a quanto previsto dall’art.5, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il riesame di determinazione di diniego all’accesso civico, espresso con nota del 13 febbraio 2020 da parte di Amministrazione comunale; diniego successivamente confermato in sede di riesame da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del medesimo Comune in data 5 marzo 2020.

L’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal Sig. A. P. al Comune, in data 16 gennaio 2020, era finalizzata ad ottenere per il periodo intercorrente tra l’anno 2013 e l’anno 2019 “*il numero dei contatori ENEL attivi nel Comune, utilizzati da persone fisiche e da ditte. Tale richiesta, benché l’accesso civico non preveda obbligo di motivazione, veniva giustificata dalla necessità di conoscere il numero dei contribuenti del Comune assoggettati alla T.A.R.I (Tassa comunale sui rifiuti)*”.

Con la citata nota del 13 febbraio 2020, l’Amministrazione comunale rigettava l’istanza del ricorrente, motivando il diniego sulla base della circostanza che la richiesta appariva “*obiettivamente costituire una manifestazione*

sovrabbondante, e contraria a buona fede, dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, potenzialmente definibile come richiesta massiva"(...) Inoltre, sempre secondo la suddetta nota, l'istanza presentata "concerne dati non disponibili agli uffici comunali in quanto detenuti da altri operatori/enti".

Con nota del 5 marzo 2020, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, in sede di riesame richiesto dal ricorrente, aveva comunicato che *"per quanto concerne la parte dell'istanza relativa ai contatori Enel presenti nel Comune e utilizzati da persone fisiche e da ditte, prescindendo dalla valutazione circa la sua configurazione o meno come massiva, è relativa a dati che, secondo quanto riferito dall'Ufficio, non sono in possesso del Comune di (omissis)", respingendo per tale ragione il ricorso.*

Nel respingere a propria volta il ricorso, questo Ufficio osservava che: *"secondo le Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, il testo del decreto dispone che l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a scoprire di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.*

Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03). Per quanto concerne la richiesta di informazioni, per informazioni si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico

generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa”.

Inoltre, come evidenziato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez.VI, 8 luglio 2019 n.4721, 'qualora una disposizione di legge preveda un termine entro il quale vanno conservati gli atti', solo 'se gli atti sono ancora nella disponibilità dell'Amministrazione o del soggetto tenuto a tale conservazione, deve esservi la loro ostensione, non essendovi alcuna ragione per respingere l'istanza, ...se invece gli atti non sono più conservati e detenuti, non vi è l'obbligo di ostensione, per assenza degli atti da esibire’.

V. Richiesta di riesame di diniego di accesso, opposto da ASL, a richiesta di documentazione avanzata da Associazione (omissis) e da Associazione (omissis) in data 27 maggio 2020, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/1990 e del D. Lgs. 33/2013. Prevalenza del regolare andamento dell’attività ispettiva sul diritto di accesso. Parere di ritenuta non illegittimità del diniego.

In data 29 giugno 2020, due Associazioni avevano presentato ricorso per il riesame di diniego opposto da Asl, in data 29 maggio, a richiesta di accesso avente ad oggetto l’asserita necessità di un approfondimento informativo sul contenuto della puntata di una trasmissione (omissis) in cui era stata ospite la dottoressa (omissis).

Ciò perché, nel corso della trasmissione, la suddetta dottoressa avrebbe riferito di essere un medico dipendente della Asl in questione, di essersi

autodiagnostics l'infezione da Covid, di avere avvertito della circostanza i propri superiori, ma di non avere ottenuto di essere sottoposta a tampone e di avere anzi ricevuto l'ordine di tornare al lavoro senza verifiche sulla guarigione. Al contenuto delle dichiarazioni rese dalla dottoressa (omissis) nel contesto della trasmissione televisiva, l'istanza delle Associazioni aggiungeva un riferimento alla notizia pubblicata su di un quotidiano piemontese in cui si leggeva che l'Asl aveva aperto un'inchiesta sulla questione sollevata nella trasmissione televisiva. In sede di richiesta di riesame le Associazioni precisavano inoltre che l'istanza di accesso presentata all'Asl concerneva i documenti:

- inerenti il rapporto di lavoro tra la dottoressa e l'ASL;
- inerenti la gestione della malattia della dottoressa nel periodo di riferimento;
- inerenti la segnalazione delle condizioni di salute, la richiesta di tampone e accertamenti, ed ogni altro elemento idoneo a descrivere lo stato di salute della dottoressa;
- con cui si descrivono e documentano le azioni intraprese a tutela della dottoressa, nonché dei colleghi e degli utenti del servizio;

E, sotto un profilo più generale, dei documenti

- idonei ad identificare, nella Regione Piemonte, e nel territorio dell'Asl di riferimento, il numero di medici che hanno richiesto ed ottenuto i tamponi, il numero di medici contagiati, il numero di tamponi eseguiti in relazione ai colleghi ed utenti dei medici risultati contagiati;
- idonei a consegnare ogni altro elemento idoneo a consentire la conoscenza dell'adozione di ogni strumento idoneo a prevenire/mitigare il rischio di contagi tra medici e da medici a utenti.

* * *

L'accesso, come accennato in precedenza, era stato negato dall'Asl, a mezzo del proprio Servizio legale che, con nota del 29 maggio, prot. n. 57391, rendeva noto al richiedente che *"allo stato, non è possibile evadere la richiesta presentata con nota del 27.05.2020, sia perché il richiedente l'accesso ai documenti amministrativi non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuol verificare,*

in via esplorativa, la legittimità, in quanto tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n.241/1990, costituendo un accesso preordinato ad un controllo generalizzato della P.A., e sia perché è necessario garantire il regolare svolgimento dell'attività ispettiva, ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016".

Questo Ufficio, in data 07.06.2020, provvedeva a richiedere all'Asl eventuali ulteriori informazioni in merito ai motivi del mancato rilascio della predetta documentazione e il Servizio Legale dell'Azienda rispondeva, con nota prot. n. 74201 del 14.07.2020.

In essa veniva anzitutto eccepita l'incompetenza del Difensore civico a pronunciare un parere di riesame sulla questione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e/o del D. Lgs. n. 33/2013, dovendosi ritenere che un'Azienda sanitaria locale non possa essere annoverata fra le "amministrazioni regionali o degli altri enti locali".

Quanto al merito, si comunicava che "si ritiene utile evidenziare, oltre quanto già indicato nella nota di diniego che si richiama in toto, come le linee guida dell'ANAC 2016, elaborate al fine di individuare il corretto modo di intendere tutti i limiti di cui all'art. 5 bis del d.lgs 33/2013, prescrivono, a pag. 11, che possono, tuttavia, verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell'interesse coinvolto imporre all'amministrazione anche solo di confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o informazioni (si consideri ad esempio il caso di informazioni su indagini in corso). In tali ipotesi, di stretta interpretazione, se si dovesse pretendere una puntuale specificazione delle ragioni del diniego, l'amministrazione potrebbe disvelare, in tutto o in parte, proprio informazioni e dati che la normativa ha escluso o limitato dall'accesso per tutelarne la riservatezza (pubblica o privata).

Peculiare, sul punto, la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 20.04.2020 n. 2496, la quale ritiene che "in linea generale, il rapporto tra le due discipline generali dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato e, a sua volta, il rapporto tra queste due discipline generali e quelle settoriali, non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone

ermeneutico di completamento/inclusione. (...) Occorre indagare, quindi, la portata e il senso di tali limiti per verificare, caso per caso (la disposizione, appunto, parla di casi) e non per interi ambiti di materia, se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di accesso sia radicalmente incompatibile con l'accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati. Anche le eccezioni assolute insomma, non sono preclusioni assolute perché l'interprete dovrà valutare la volontà del legislatore di fissare in determinati casi limiti più stringenti all'accesso civico generalizzato' . . . I dati richiesti - numeri di medici che avevano richiesto ed ottenuto tamponi, il numero di medici contagiati, il numero di tamponi eseguiti in relazione ai colleghi ed utenti dei medici risultati contagiati ed ogni altro elemento idoneo a consentire la conoscenza dell'adozione di ogni strumento idoneo a prevenire/mitigare il rischio di contagi tra medici e da medici a utenti sono dati non contenuti in documenti e che richiedono un'elaborazione".

Venendo ora alla decisione reiettiva del ricorso, assunta da questo Difensore civico, in essa così si motivava:

"1) Quanto alla eccezione di incompetenza: pacifico, e peraltro fino ad oggi mai contestato da alcuno, che le Aziende Sanitarie debbano ricomprendersi nel novero delle Amministrazioni pubbliche radicate nel territorio, ed infatti il comma 8 dell'articolo 5 del Dlgs 33/2013 dispone che 'Quando si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale . . .'. Tanto è vero che il parere espresso dalla Commissione per l'Accesso, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19.04.2011 e riferito all'accesso documentale, aveva stabilito che 'ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, alla Commissione vanno presentati i ricorsi avverso i dinieghi di accesso opposti da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato mentre per quelli emessi da amministrazioni locali, come l'ASL, i ricorsi vanno proposti al Difensore civico competente per ambito territoriale'.

2) Quanto ai documenti, peraltro richiesti in forma del tutto generica ed esplorativa, aventi ad oggetto notizie riguardanti dati personali sensibili della

dottoressa (omissis), in particolare con riferimento a notizie riguardanti la salute di costei, va osservato che il comma 2 dell'articolo 5 bis del Dlgs numero 33/2013 (e s.m.i.) prevede, alla lettera a), che l'accesso debba essere rifiutato qualora possa verificarsi un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. Il che verosimilmente si verificherebbe nella fattispecie e quindi, in assenza di un esplicito consenso dell'interessata, tali dati non possono essere divulgati.

3) Quanto ai dati riguardanti pendenza e contenuti di un ipotetico (per la verità del tutto verosimile) accertamento ispettivo in corso vanno accolte le deduzioni formulate dal Servizio legale dell'Asl con nota del 14 luglio. La divulgazione della documentazione richiesta potrebbe infatti provocare un pregiudizio concreto al buon andamento dell'attività ispettiva. Tanto è vero che la tutela del "regolare svolgimento di attività ispettive" è considerata nel novero degli interessi pubblici individuati nell'articolo. 5 bis , comma 1, del D. lgs n. 33/2013, che rappresentano una cogente eccezione a quanto la normativa sull'accesso civico prevede in linea generale al fine di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" Ancor meno appare poi applicabile, al caso in questione, la disciplina contenuta di cui alla L. 241/1990, in quanto la richiesta di accesso esplorativa ora analizzata si pone in contrasto con la tutela della riservatezza che costituisce uno dei baluardi della normativa sull'accesso documentale. A ciò si aggiunga che l'accesso alla documentazione richiesta, considerata la natura e la tipologia dei documenti di cui si chiede l'ostensione, realizzerebbe quel controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione che, in ipotesi di accesso documentale, è esplicitamente vietato dall'articolo 24, comma 3, della Legge 241/90.

4) Per quanto concerne, infine, la richiesta di conoscere il numero di medici che hanno richiesto ed ottenuto i tamponi, il numero di medici contagiati, il numero di tamponi eseguiti in relazione ai colleghi ed utenti dei medici risultati contagiati, ovvero i documenti idonei a consentire la conoscenza dell'adozione di ogni strumento idoneo a prevenire/mitigare il rischio di contagi tra medici e da medici a utenti, lo scrivente, preso atto delle deduzioni formulate dal Servizio

legale dell'Asl con nota del 14 luglio scorso, respinge la richiesta di riesame, trattandosi di dati per fornire i quali occorrerebbe un'attività di elaborazione, espressamente esclusa dalla legge"

Va infine riferito che, nel respingere la richiesta di riesame, questo Ufficio osservava altresì, con ciò esercitando la propria funzione di Garante per il diritto alla salute, che *"certamente le dichiarazioni rese dalla dottoressa (omissis) imponevano un accertamento da parte dell'ASL ed eventualmente dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte perché, ove esse fossero risultate rispondenti al vero, si sarebbe verificata una situazione di potenziale pregiudizio alla salute pubblica con eventuale ascrivibilità di responsabilità disciplinare al soggetto che avesse ordinato il ritorno al lavoro senza avere accertato la presenza o meno di un contagio in corso"*.

VI. Richiesta di riesame di asseriti dinieghi parziali di accesso opposti da Amministrazione comunale. Divieto di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione. Insussistenza dell'obbligo di formare nuovi documenti. Parere di ritenuta non illegittimità del diniego.

In data 20.06.2020 perveniva un ricorso per riesame avente ad oggetto asseriti dinieghi parziali di accesso, opposti da Amministrazione comunale a richieste del Sig. (omissis), presentate via email in data 26.04.2020 e 17.05.2020. Le suddette richieste facevano seguito a precedenti istanze inviate dal Sig. (omissis) al Comune, tutte concernenti, nella buona sostanza, i titoli abitativi relativi al Sig. (omissis), proprietario di fondo sito nel territorio comunale, confinante con quello di proprietà del ricorrente.

* * *

Va segnalato che, nonostante già precedentemente il Comune avesse consentito l'accesso a parte della documentazione richiesta, con istanza del 27.04.2020 il ricorrente osservava: *"... che questa attività di accesso agli (atti) dovrebbe essere una delle più agevoli da svolgere, compatibile con l'emergenza in atto,*

essendo una richiesta di documenti già in possesso dell'ufficio tecnico non legata a lavori in corso. Nel nostro caso poi si tratta anche in parte della reiterazione della precedente richiesta di accesso agli atti non completata per la mancanza della corrispondenza intercorsa.

A titolo informativo, in un comune limitrofo, ad analoga richiesta di sollecito fatta il 24.04.2020 per una richiesta di accesso agli atti del 26.03.2020 è stata data risposta immediata il 24.04.2020 allegando la documentazione richiesta ed evitando quindi anche il ricorso al difensore civico. D'altra parte abbiamo già dato evidenza diretta ad altro ufficio del vostro comune di celerità nelle risposte anche fuori dall'orario lavorativo traendo quindi vantaggio dallo smart working. Sottolineiamo ancora che l'aspetto più importante è legato all'inquinamento ambientale dell'allevamento bovino che ci risulta ancora presente in modo abusivo dopo oltre 40 anni (all'inizio con decine di capi) senza che a tutt'oggi nessun intervento di analisi/bonifica sia stato intrapreso. . . Secondariamente intendiamo porre l'attenzione sulla legittimità delle tre pratiche separate presentate per sanare gli abusi edilizi. Riteniamo infatti che l'ufficio tecnico dovrebbe valutare nel suo complesso gli interventi quando si tratta di abusi edilizi su strutture tra loro funzionali in capo ad uno stesso soggetto. Per quanto riguarda il condono edilizio, in attesa della dimostrazione sulla data di ultimazione dei lavori (non basta infatti la semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio), evidenziamo che con la legge 724/1994 è necessaria la verifica anche sulla cubatura consentita che non doveva superare i 750 mc. Alleghiamo pertanto nuova richiesta di accesso agli atti sulla situazione aggiornata legata ai tre interventi con la documentazione fotografica presentata in quanto neanche dai sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico è stato possibile avere indicazioni sullo stato interno dell'area in particolare del letamaio”.

Con successiva istanza del 18.05.2020 il Sig. (omissis) comunicava al Comune quanto segue:

“Con riferimento alla vostra lettera del 13.05.2020 riscontriamo positivamente l'anticipo dei tempi rispetto a quelli indicati nella lettera del 24.04.2020 seguente quella circostanziata dal difensore civico pari data, anche se vista la semplicità della risposta e la mancanza di allegati riteniamo che sarebbe stato agevole